



TRIBUNALE DI CASSINO

Sezione Civile – Procedure Concorsuali

Esdebitazione del debitore incapiente n. 2/2025

IL GIUDICE DESIGNATO

letto il ricorso per l'accesso alla procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283 ccii, iscritto in data 20.2.2025 al ruolo E.D.I. n. 2/2025 dal ricorrente [REDACTED]

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), assistito dall'Avv. Ivan Caserta;

vista la relazione particolareggiata depositata dall'esperto nominato dall'O.C.C., Dott.ssa Sonia Menanno;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.5.2025 ed esaminati gli atti, ha emesso il seguente

DECRETO

1. L'istante ha chiesto di essere ammesso al beneficio dell'esdebitazione del debitore incapiente ex art. 283 ccii, premettendo:

- di versare in condizione di sovraindebitamento caratterizzata da un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e le risorse disponibili per farvi fronte, considerata l'esiguità del reddito mensile pari ad euro 1.610,00 circa, unica fonte di reddito gravata da ingenti spese per il sostentamento della figlia disabile;
- di non aver fatto ricorso nei precedenti cinque anni, né ai procedimenti di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, né a quelli della previgente legge sul sovraindebitamento e di non aver subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis di quest'ultima legge;
- di non essere proprietario di alcun immobile;
- di non avere alcun procedimento penale a suo carico.

2. Tanto sinteticamente ricostruito, il ricorso risulta fondato e, pertanto, deve essere accolto.

Preliminarmente bisogna osservare che il debitore persona fisica incapiente può ottenere l'esdebitazione, all'esito di un apposito procedimento, una sola volta e se meritevole, il che presuppone che il suo indebitamento non sia frutto di colpa grave, malafede o frode.



L'incapienza, intesa come situazione nella quale il debitore non è "in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura", viene valutata tenendo conto dei redditi annui, delle spese per produrli e di quanto è necessario al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia (l'importo non è determinato discrezionalmente dal giudice, ma direttamente dall'art. 283 co. 2 ccii sulla base dell'importo dell'assegno sociale e dei componenti del nucleo familiare). Il debitore presenta la domanda di esdebitazione, per il tramite dell'OCC, al giudice del luogo nel quale si trova il centro dei suoi interessi principali.

La domanda deve essere corredata dalla documentazione rilevante ai fini della valutazione dell'attivo, del passivo e della condotta del debitore; alla domanda deve essere, inoltre, allegata una relazione particolareggiata dell'OCC in ordine, tra l'altro, alle cause dell'indebitamento ed alla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni. L'esdebitazione viene concessa con decreto dal tribunale e rende inesigibili i crediti, salvo che nei quattro anni successivi sopravvengano utilità che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento.

Nell'ambito delle utilità non si considerano i nuovi finanziamenti eventualmente ottenuti dal debitore; il che si spiega con la necessità di non privare il debitore della possibilità di conseguire i risultati in vista dei quali i finanziamenti sono stati erogati. L'esdebitazione è, perciò, condizionata e diventa definitiva solo dopo tre anni.

Per questa ragione il decreto prevede, a pena di revoca del beneficio in caso di inadempimento, l'obbligo del debitore di dichiarare annualmente le eventuali sopravvenienze, sulle quali l'OCC svolge una attività di vigilanza e verifica.

3. Orbene, nel caso di specie il ricorrente può essere considerato soggetto sovraindebitato cui è applicabile l'art. 283 ccii, posto che il debitore, attualmente lavoratore dipendente, non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Sussiste, altresì, la situazione di incapienza, posto che il ricorrente non è in grado di far fronte al pagamento dei debiti con entrate o beni propri, nemmeno in prospettiva futura, infatti:

- la posizione debitoria del ricorrente ammonta ad euro 100.351,92, di cui euro 13.162,21 verso [REDACTED] per oneri contributivi ed assicurativi di carattere personale relativi all'attività prima gestita in proprio; euro 16.635,41 verso [REDACTED] per imposte sui redditi delle persone fisiche; euro 11.462,74 verso la [REDACTED], per prestito chirografario erogato nel 2014 per l'attività di Bar, garantito dal [REDACTED] euro 49.852,22 verso la [REDACTED] euro 1.527,46 verso la [REDACTED] euro 5.916,00 verso [REDACTED] per finanziamento (il cui debito residuo è



oggetto di trattenuta mensile sullo stipendio del ricorrente); euro 951,14 verso [REDACTED] già oggetto di cartella di pagamento e, quindi, nei riguardi di [REDACTED] per contributi unificati dovuti; euro 844,44 verso la [REDACTED] già oggetto di cartella di pagamento e, quindi, nei riguardi di [REDACTED]

- mentre la capacità reddituale del ricorrente è di circa euro 1.610,00 mensili e non è nemmeno sufficiente a sostenere le spese mensili relative alle prime necessità quali il mantenimento della figlia (euro 350,00 di base ed euro 150,00 per spese straordinarie ricorrenti), le spese di viaggio lavorando in provincia di Pordenone (euro 240,00), le spese di vitto e alloggio (euro 880,00), per un totale complessivo di euro 1.620,00.

La condotta del ricorrente supera, inoltre, il vaglio di meritevolezza, che si compone di un duplice profilo: il primo "genetico" che riguarda il momento di assunzione delle obbligazioni, quale ragionevole aspettativa di poterle adempierle in base alla propria capacità reddituale o patrimoniale; il secondo "evolutivo", che si concentra sulla incolpevole diminuzione della propria capacità reddituale.

Invero, nell'ipotesi in esame, la maggior parte dell'esposizione debitoria è sorta contestualmente al progetto di rimodernare nel 2014 il Bar storico [REDACTED] a conduzione familiare, attività svolta in maniera soddisfacente dal ricorrente e dal coniuge [REDACTED] fino a quando la loro figlia [REDACTED] ha iniziato a mostrare gravi problemi di autismo, cui ha fatto seguito una crisi coniugale di carattere altamente conflittuale. In ragione di tali eventi sopravvenuti il ricorrente ha cessato del tutto la propria attività commerciale, in un primo momento delegata ad altri soggetti senza esito fruttuoso, per poi vedersi costretto a cercare un altro lavoro come dipendente, che a malapena gli consente di soddisfare le esigenze primarie.

4. Rilevato che sussistono, dunque, i suddetti requisiti, del sovraindebitamento, dell'incapienza anche futura e della meritevolezza, richiesti dalla legge per concedere il provvedimento premiale richiesto, non avendo la ricorrente beneficiato prima dell'esdebitazione e non avendo determinato con dolo o colpa grave il proprio stato di sovraindebitamento;

P.Q.M.

i. concede a [REDACTED] l'esdebitazione prevista dall'art. 283 CCII e dichiara definitivamente inesigibili nei suoi confronti i debiti concorsuali anteriori al deposito del ricorso non soddisfatti integralmente, fatto salvo l'obbligo di pagamento di tali debiti entro tre anni dal presente decreto nel caso in cui sopravvengano utilità che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori;



- ii. esclude dall'esdebitazione i debiti connessi ad obblighi di mantenimento e alimenti e ad eventuali obbligazioni da fatto illecito extracontrattuale, nonché delle eventuali sanzioni penali e amministrative;
- iii. onera il debitore di depositare con cadenza annuale – entro il 14 maggio 2026, 14 maggio 2027 e 14 maggio 2028 – a pena di revoca del beneficio, dichiarazione relativa alle eventuali sopravvenienze rilevanti ai sensi dell'art. 283 co. 1 e 2 ccii, mandando al gestore della crisi di vigilare sull'adempimento di detto obbligo e segnalando al giudice l'eventuale violazione;
- iv. dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet di questo Tribunale, in versione privacy;
- v. dispone la comunicazione del presente provvedimento a cura dell'OCC a tutti i creditori interessati entro 15 giorni dalla comunicazione dello stesso, avvisandoli della possibilità di proporre opposizione nel termine di giorni 30;
- vi. dispone che l'OCC relazioni sull'esito delle suddette comunicazioni.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Cassino, 13 maggio 2025

Il G.D. Dott. Lorenzo Sandulli

